



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 26 Aprile 2014

ALTRA VITTORIA DEL CONAPO: I VIGILI DEL FUOCO NON SONO SUBORDINATI AL SOCCORSO ALPINO NEI SOCCORSI IN AMBIENTI IMPERVI E MONTANI – ECCO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO !

Tra le molteplici attività che il CONAPO svolge a tutela della categoria, vi è sempre stata la difesa delle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre più aggredite da volontari che tentano di sostituirsi allo stato. Decisivo è stato l'intervento del Conapo in merito alla questione [Elisoccorso Liguria](#), ove si è scoperto, tra l'altro, che il soccorso Alpino aveva mire di [sostituirsi ai nostri aerosoccorritori](#).

E non potevamo certo starcene con le mani in mano di fronte alle sentenze del [Tar Perugia del 2011](#) e del [Tar Parma del 2012](#), che riconoscevano al C.N.S.A.S. il potere di coordinare i soccorsi in ambiente montano, ipogeo, impervio, così coordinando anche i Vigili del Fuoco.

Il CONAPO ha quindi incalzato il dipartimento a presentare appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze ed ha incaricato un pool di legali a supporto dei vigili del fuoco.

E ora giunge la notizia dell'ennesima vittoria del CONAPO: con sentenze nn. 1736 e 1737 del 10.4.2014, in accoglimento degli appelli del Ministero dell'Interno, sostenuti *ad adiuvandum* in maniera decisiva dal CONAPO e dai Capo squadra, con qualifica di ROS, Roberto Travaini e Massimo Marengi (in servizio presso il Comando provinciale di Piacenza) e Orazio Matteucci (in servizio presso il Comando provinciale di Terni), tutti difesi dagli avv.ti del CONAPO Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze Tar Parma e Tar Perugia favorevoli al Soccorso Alpino.

In particolare, il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della sentenza la circostanza – rimarcata in giudizio dai legali del CONAPO – per cui con Direttiva del 9.11.2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri *«ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata **ordinanza di questa Sezione n. 4437/2012**»*.

In particolare – come già evidenziato nel [comunicato CONAPO](#) del 09.07.2012 – l'anzidetta ordinanza cautelare aveva rimarcato recisamente che *«le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti*

istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile».

Così disponendo, il Consiglio di Stato ha ribaltato quanto era stato affermato dai Giudici di primo grado, i quali avevano infatti erroneamente sostenuto che nell'ambito delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il potere di coordinamento sarebbe spettato al Soccorso Alpino anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, accogliendo pienamente le tesi difensive del CONAPO, il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha statuito che, in materia di coordinamento delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, **il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non può essere subordinato al Soccorso Alpino.**

Appare inoltre evidente come gli effetti di questo importante pronunciamento del Consiglio di Stato non si limitino alla sola species della ricerca persona, ma si estendano ad ogni tipologia di soccorso in ambiente montano, impervio ed ipogeo, essendo proprio le caratteristiche dell'ambiente l'oggetto della decisione promulgata.

Non appare affatto inutile aggiungere che senza l'intervento decisivo del CONAPO l'esito dei due giudizi sarebbe potuto essere differente e le norme sarebbero ancora oggi interpretate nel senso sbagliato anche dalla nostra amministrazione.

Va infatti ricordato che proprio la nostra amministrazione, nel [numero 6 - anno 2007](#) della rivista ufficiale "Obiettivo Sicurezza", in un articolo dal titolo «**CHI COORDINA I SOCCORSI?**» *nella parte riferita al «SOCCORSO ALPINO E SPELEO» erroneamente affermava che «... la normativa trasferisce la funzione di coordinamento delle operazioni di soccorso dal comandante provinciale al responsabile del CNSAS solamente nelle zone impervie e dell'ambiente ipogeo».*

Il CONAPO è stato l'unico sindacato a sostenere in tutte le sedi possibili, tribunali compresi, che nessun volontario può coordinare un Corpo dello Stato, ed oggi il Consiglio di Stato ha riconosciuto queste ragioni e posto la parola "FINE" a questi penosi conflitti di competenze.

A seguito delle allegate sentenze, il CONAPO ha richiesto al Capo Dipartimento di emanare una circolare chiarificatrice e ci auguriamo che ciò venga recepito.

Un altro grande risultato del CONAPO che è costato ingenti spese legali, portate a termine grazie alle entrate derivanti dalle quote degli iscritti CONAPO, che, possiamo affermare, hanno fatto il bene di tutti i vigili del fuoco.

Per questo facciamo appello ai colleghi di aderire al CONAPO e così dare più forza e concretezza alle loro istanze !

CONAPO, FATTI E NON PAROLE – AVANTI TUTTA !

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Alleghiamo le pronunce del Consiglio di Stato



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;
Regione Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina n. 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3; Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti,

concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Terni, hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Umbria n. 340/2011 che ha accolto il ricorso proposto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per l'annullamento del protocollo d'intesa n. 0024588 del 6.8.2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, , nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- che la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il protocollo impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art.1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità ", deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto con la ordinanza n. 2625 del 7 luglio 2012 l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante invitando tra l'altro le amministrazioni interessate ad approfondire, nelle more del giudizio di merito, le questioni oggetto della controversia;
- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";
- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che " la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico".

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, **interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. [2625/2012](#)**;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi **improcedibile**;
- in relazione all'andamento delle vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando **improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.**

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente - Bruno Rosario Polito, Consigliere - Roberto Capuzzi, Consigliere - Dante D'Alessio, Consigliere - Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il **10/04/2014**

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

La sentenza fa riferimento alla seguente ordinanza 2625/2012

N. 02625/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03777/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: **Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F.**, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3; Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Micioni e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Considerato che dovrà approfondirsi in sede di merito:

- l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e di cui all'art.80, comma 39, della legge 289/2002 in tema di coordinamento dei soccorsi rilevando che esse, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, dovrebbero essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso

assegnati in tema di protezione civile;

- il procedimento di formazione del protocollo di intesa in quanto non ha coinvolto il Corpo nazionale di soccorso alpino come sembrerebbe necessario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e, quale che sia l'interpretazione, dell'art.1, comma 2, della legge n. 74/2001 e dell'art.80, comma 39, della legge 289/2002;

- se il protocollo di intesa risponda alla esigenza di chiarire come si coordinano i diversi ruoli previsti dalla normativa vigente nelle diverse tipologie di soccorso considerate;

Ritenuto che

-che, nelle more del giudizio di merito, le amministrazioni interessate potrebbero verificare i profili procedurali e sostanziali che appaiono da approfondire secondo la presente ordinanza;

- non si ravvisano nel frattempo le ragioni per l'adozione di una misura cautelare, rilevato che le attuali prassi - per come risultano dagli atti presentati da entrambe le parti - sembrano rispondere alle esigenze operative e di coordinamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3777/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente - Bruno Rosario Polito, Consigliere - Angelica Dell'Utri, Consigliere - Hadrian Simonetti, Consigliere - Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il **07/07/2012**

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta n. 50;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: **Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco**, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo, Micioni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Piacenza , hanno impugnato la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma - n. 116/2012 che ha accolto il ricorso proposto dal Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per l'annullamento del Piano Provinciale prot. n. 320/11/V per la ricerca di persone scomparse pubblicato il 14 gennaio 2011 nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il Piano impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell'art. 1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L'art. 80, comma 39, della legge n. 289/2002 ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico "spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità ", deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione, anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non emergono elementi in contrasto con tale indicazione nel parere del Consiglio di Stato richiamato dalla Amministrazione appellante né dalle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006 che, al comma 4, tiene fermo " il rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione";

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la **ordinanza n. 4437/2012** l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione appellante;
- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";
- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che " la ricerca di persone disperse nell'ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico".

RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, **interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. [4437/2012](#)**;
- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo deve, pertanto, dichiararsi **improcedibile**;
- in relazione all'andamento della vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata .

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **10/04/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

La sentenza fa riferimento alla seguente ordinanza 4437/2012

N. **04437/2012** REG.PROV.CAU.

N. **07396/2012** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: **Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco**, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Scongiaforno su delega di Micioni e dello Stato C. Aiello;

Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, **le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n.**

2625 di questa Sez. III);

Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7396/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente - Bruno Rosario Polito, Consigliere - Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore - Roberto Capuzzi, Consigliere - Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **09/11/2012**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)